

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## REGOLAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di tutto il personale dipendente, compreso quello con qualifica dirigenziale della Provincia del Sud Sardegna.

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è stato costituito con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario. n. 53 del 28.06.2017 nel quadro di quanto disposto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione l'Innovazione e il Ministro per le pari opportunità, del 4 marzo 2011, con la quale sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

### ART.2 COMPOSIZIONE E SEDE

Il CUG per le pari opportunità è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comparto;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale

La nomina dei componenti è stata fatta con la Determinazione del Dipartimento di Presidenza e Segreteria n° 1 del 11/01/2019

Il CUG, avendo composizione paritetica, è formato da componenti designati da ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il CUG è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale. Deve essere composto da soggetti dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine anche maturati in organismi analoghi, pertanto, essi devono possedere: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazioni e motivazionali.

La carica di componente non può essere attribuita a soggetti che hanno avuto condanne, anche in 1° grado per delitti contro la libertà morale (minacce, molestie, atti persecutori) previsti dalla Sezione III del codice penale o per più grave reato. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il CUG ha sede presso la sede legale dell'ente.

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## ART. 3 DURATA IN CARICA

Il CUG ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Qualora, nell'arco del quadriennio, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dovesse venire meno i relativi componenti cessano dalla carica e se altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova rappresentanza nel comparto, le stesse potranno designare un rappresentante da inserire all'interno del CUG.

La Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, in tali casi, è tenuta a garantire la composizione paritetica del comitato.

L'attività svolta in qualità di componente del CUG è considerata, a tutti gli effetti di legge, attività di servizio anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro. Il tempo dedicato alle riunioni del CUG è considerato, a tutti gli effetti, orario di lavoro. Al termine delle riunioni potrà essere rilasciato apposito attestato di presenza.

Il Presidente del CUG viene nominato secondo la normativa vigente.

## ART.4 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il CUG e ne coordina l'attività.

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute;
- predispose l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti del CUG;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- cura la predisposizione della relazione, di cui al successivo art. 13;
- cura i rapporti con l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con la/il Consigliera/e provinciale/ regionale/nazionale di Parità, con l'Autorità per i diritti e le pari opportunità, con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con il Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei comitati unici di garanzia;
- nomina un vicepresidente eletto in seno ai componenti del CUG che lo rappresenta in caso di assenza e/o impedimento;
- nomina il Segretario individuandolo fra i componenti del CUG o fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

## ART.5 COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario del CUG:

- cura il supporto necessario al funzionamento del CUG;
- cura l'invio tramite la posta elettronica istituzionale, delle convocazioni e del materiale relativo all'argomento delle riunioni;
- tiene l'archivio del CUG (deliberazioni, verbali delle sedute, corrispondenza etc);
- redige il verbale sintetico delle sedute;

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- cura la pubblicità dell'attività del CUG utilizzando il sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna;

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario il verbale delle riunioni viene redatto da un componente individuato dal Presidente fra i presenti.

## ART. 6 CONVOCAZIONI

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta a bimestre.

Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogniqualevolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti del CUG.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni lavorativi, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La convocazione viene inviata ai componenti effettivi e a quelli supplenti, oltre che ai rispettivi Dirigenti.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, per il tramite del Segretario, ed al componente supplente.

## ART. 7 DELIBERAZIONI

Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni approvate, tramite il Segretario, sono inoltrate per e-mail al Presidente della Provincia e alla Dirigenza dell'Area del personale.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna.

Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti presenti. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati via e-mail, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

## ART. 8 CONFLITTO DI INTERESSI

È rimessa alla valutazione del componente o del Presidente la possibilità di astenersi o l'invito all'astensione alla partecipazione ai lavori qualora si manifestino situazioni di "conflitto di interessi" in relazione all'argomento trattato.

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato con le modalità dell'art. 7, è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere presentate su richiesta di almeno n. 2 dei componenti effettivi e sono approvate secondo le modalità di cui al predetto articolo 7.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

## ART. 10 DIMISSIONI E DECADENZA DEI COMPONENTI

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente, che, per il tramite del Segretario, ne dà comunicazione alla Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, per consentirne la sostituzione. Il CUG ne prende atto nella prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Presidente della Provincia, al CUG e alla Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane.

Il CUG delibera la decadenza dall'incarico del componente che si assenti senza giustificato motivo per tre volte anche non consecutive, dandone comunicazione alla Dirigente del personale e all'Amministrazione provinciale per la sua sostituzione.

## ART. 11 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro. Il CUG può deliberare la partecipazione alla seduta, su richiesta del/la Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al CUG senza diritto di voto.

Il Presidente, sentite le proposte del CUG, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del CUG stesso.

Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.

Della partecipazione all'attività in commissioni o gruppi di lavoro del CUG verrà data comunicazione all'Amministrazione provinciale.

## ART. 12 COMPITI DEL COMITATO

Il CUG esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità, nonché quelli individuati dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito indicati.

Compiti propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale;
- piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing – nell'Amministrazione provinciale.

Compiti consultivi, formulando pareri, su richiesta dell'Amministrazione in relazione a:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione provinciale;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG nello svolgimento della propria attività può collaborare con il/la Consigliere/a di Parità in un'ottica di reciprocità, con gli uffici competenti per la Prevenzione e la Sicurezza dell'Amministrazione provinciale nonché con il Datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 per lo scambio di informazioni utili ad individuare proposte che, attraverso percorsi per la riduzione degli elementi da stress anche fisico, possano migliorare il benessere lavorativo.

